

Roma, 6 novembre 2020

**Circolare n. 341/2020**

**Oggetto: Calamità naturali – Emergenza coronavirus – Contributi per la formazione – Bando Fondo Nuove Competenze – Determina ANPAL n. 461 del 4.11.2020.**

L'ANPAL (*Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro*) ha pubblicato sul proprio sito ([www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)) il bando che rende operativo il *Fondo Nuove Competenze* introdotto dal *decreto rilancio* (DL n. 35/2020) al fine di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza Covid-19. Come è noto, il citato decreto ha previsto che la contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) *possa realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario viene finalizzato a percorsi formativi*. Nell'ambito di tale disposizione il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l'ANPAL, si fa carico a determinate condizioni del costo del personale in formazione con riferimento alla quota di retribuzione e di contribuzione oraria oggetto di rimodulazione.

Fermi restando i criteri e le modalità di applicazione della misura, già previsti dal recente decreto ministeriale del 9.10.2020, l'ANPAL ha fornito le seguenti precisazioni.

- Le istanze di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, devono essere presentate tramite l'apposita modulistica allegata al bando in esame e corredata dalla prescritta documentazione (accordo collettivo, progetto formativo, elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, ed eventuale delega del rappresentante legale). Prossimamente sarà reso disponibile un apposito applicativo dedicato all'invio delle domande e alla richiesta del saldo; nelle more la presentazione delle domande e le richieste di saldo avverranno tramite PEC al seguente indirizzo: [fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it](mailto:fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it).
- I datori di lavoro che presentano un'istanza di contributo possono presentarne successivamente un'altra purché relativa a nuovi lavoratori.
- La valutazione delle istanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e previa verifica da parte dell'ANPAL della sussistenza dei requisiti necessari, sentito il parere delle Regioni sul progetto formativo.
- In caso di necessità di integrazione della domanda, l'ANPAL attiva una procedura che deve esaurirsi entro 10 giorni; in caso di persistente incompletezza la domanda sarà rigettata ma ciò non precluderà la possibilità di presentarne una nuova.
- La scadenza del 31 dicembre 2020, prevista dal sopra citato decreto ministeriale, si riferisce alla stipula degli accordi collettivi e non all'avvio della formazione (come invece indicato dallo stesso decreto) che pertanto potrà essere avviata anche successivamente a tale data.
- I corsi di formazione devono essere realizzati entro 90 giorni dall'approvazione della domanda (120 giorni in caso di coinvolgimento dei Fondi paritetici interprofessionali tipo *Forte* e *Fondir* rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti del settore trasporti).
- Il contributo è erogato dall'INPS, su richiesta dell'ANPAL, in due tranches: anticipazione del 70% in sede di approvazione dell'istanza di contributo e saldo a conclusione dei percorsi formativi previa richiesta delle imprese interessate.

- Ricevuta la richiesta di saldo, corredata dalla documentazione elencata nel bando, l'ANPAL procede con i controlli e i calcoli per la quantificazione del contributo (verifica della completezza e della conformità della richiesta di saldo, corrispondenza tra contributo massimo riconoscibile determinato in fase di approvazione della domanda, realizzazioni e quantificazione effettiva del costo dei lavoratori, rispetto del limite massimo di 250 ore di riduzione dell'orario di lavoro e regolarità del versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali).
- In caso di documentazione incompleta l'ANPAL invia una richiesta di integrazione alla quale il datore di lavoro deve rispondere trasmettendo la documentazione integrativa entro 30 giorni, pena il rigetto della domanda di saldo e il recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione.

Fabio Marrocco  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [330/2020](#)  
Allegato uno  
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa occupazione giovani (2014-2020) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Europeo, al Fondo di coesione e al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale Europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 568/2016 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale Europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014)10100 del 17 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione - CCI 2014IT05SFOP002, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019 e Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046 del 18.07.18 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19;

VISTO il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi; e il comma 2, stabilisce che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 registrato dalla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020, n. 2045;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'ANPAL;

Tanto premesso,

#### DETERMINA

E' approvato l'Avviso e i relativi allegati, che si considerano parte integrante del presente provvedimento, finalizzato a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze istituito dall'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09.10.2020

L'avviso è pubblicato sul sito [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)

Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241 del 1990, è il Dr. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Divisione III dell'ANPAL.

Avv. Paola Nicastro

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005)*